

Decreto n° 11



**IL TRIBUNALE DI PISA**

2008  
COPIA

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

**Dott.Marco Dell'Omo**

**Presidente**

**Dott.Leonardo Magnesa**

**Giudice Rel.**

**Dott.ssa Francesca Picardi**

**Giudice**

N.	14/06 e.	Fall.
N.	5832	Cron.
N.	139	Rep.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

sull'istanza di concordato avanzata ai sensi dell'art.124 L.F. il 12.2.2008 ed integrata il 18.2.2008 dal terzo proponente ed assuntore:

██████████, con sede in ██████████ in persona dell'Amministratore Unico ██████████, elettivamente domiciliata in ██████████

██████████ presso e nello studio dell'Avv. ██████████, che la rappresenta e difende per procura in calce all'istanza di omologazione depositata il 22.4.2008, nella procedura fallimentare n.14/06 R.F. relativa alla ditta ██████████ s.r.l., con sede in ██████████ 197, dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa con sentenza n.18/06 del 20-22/2/2006;

in contraddittorio con

██████████ elettivamente domiciliato in Pisa, Via ██████████, presso e nello studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione depositato il 18.4.2008

*di*

nonché

██████████ nella qualità di curatore del fallimento ██████████ s.r.l.,  
elettivamente domiciliata in ██████████ presso e nello studio  
dell'Avv. ██████████, che – in forza di autorizzazione 13.5.08 del G.D.

- la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di  
costituzione e risposta,

riservata per la decisione all'udienza collegiale del 28.5.2008 sulle seguenti  
conclusioni:

Nell'interesse della ricorrente:

“...dato atto che l'opponente ha rinunciato all'opposizione accettata dalla  
██████████ s.r.l., chiede che il Tribunale proceda all'omologa del concordato  
come da proposta e chiede la liquidazione della notula che allega...”

Nell'interesse dell'opponente:

“...chiede che il concordato non sia omologato. Con vittoria di spese ed  
ogni altra pronunzia di legge e di ragione...”

Nell'interesse della curatela intervenuta:

“...dato ulteriormente atto della rinuncia ed accettazione, nulla oppone alla  
richiesta avversaria e chiede a sua volta la liquidazione della notula che  
allega con vittoria di spese...”

-----  
Sentita la relazione del Giudice incaricato dr. Leonardo Magnesa;

Esaminata la documentazione versata in atti e la proposta formulata  
mediante ricorso del 12/2/08 ed integrato il 18/2/08 dalla società ██████████  
s.r.l., con la garanzia di ██████████, il Collegio osserva:



innanzi tutto dalla relazione conclusiva depositata il 28.4.2008 dal curatore Rag. [REDACTED] emerge univocamente conferma della valutazione di convenienza dal medesimo espressa sul patto concordatario in esame, mediante il parere favorevole già dal medesimo espresso in data 18.2.2008.

La proposta in oggetto – secondo la relazione depositata il 19.3.2008 dal curatore sull'esito delle votazioni a norma dell'art.129 c.1° L.F. – è stata approvata ai sensi dell'art.128 c.1° L.F. dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art.128 L.F.

L'unico creditore dissenziente ha espressamente rinunciato all'opposizione già avanzata avverso la domanda di omologazione;

Infatti, entro il termine fissato ai sensi dell'art.125 c.2° L.F. dal Giudice

Delegato risulta pervenuta - su di un quorum utile pari ad un importo superiore ad € 289.412,36 - una sola dichiarazione di dissenso da parte del Sig. [REDACTED], già insinuato al passivo per un credito chirografario di € 263.016,92.

#### IL CASO.it

Appare comunque opportuno evidenziare – in ordine alla qui ritenuta regolarità della procedura di approvazione del patto concordatario – che, a differenza dei creditori di cui all'art.127 c.5 e 6 LF (ossia: coniuge e parenti e affini del debitore nonché cessionari o aggiudicatari di crediti di detti soggetti da meno di un anno prima del fallimento nonché società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo), i crediti dei cessionari di cui all'ultimo comma dell'art.127 (ossia: i cessionari - post apertura procedura concorsuale - di crediti, che non siano banche o intermediari finanziari) non sembrano esclusi – per l'ammontare del credito dai medesimi acquistato - dal computo delle maggioranze, e tanto lo si desume dalla diversa specifica disciplina (di esclusione dal voto e dal computo della maggioranze) prevista

dai comma 5° e 6° dell'art.127 L.F. rispetto a quella contemplata dall'ultimo comma (che si limita esclusivamente e testualmente a negare il diritto di voto ai relativi cessionari).

Tale diversa disciplina risponde ad una precisa ratio del legislatore: a prescindere dalle persone legate al debitore per rapporto di coniuganza, parentela o affinità nonché dalle società controllate e/o controllanti o sottoposte a comune controllo con la società fallita, le cessioni o aggiudicazioni di credito "sospette" rimangono esclusivamente quelle negoziate con tali soggetti in un lasso temporale di poco anteriore all'apertura della procedura concorsuale, ossia in epoca in cui lo stato d'insolvenza dell'impresa fallita deve presumersi già manifesto ("...da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento..").

Per detti soggetti più o meno collegati al fallito e/o alla impresa fallita l'esclusione dal voto è espressamente legata alla sancita irrilevanza di tali crediti sul computo delle maggioranze: ne consegue che solo il residuo ceto creditorio legittimato al voto rimane dominus dell'approvazione o meno della proposta.

Il legislatore ha inteso invece imporre un parziale irrilevanza delle negoziazioni intervenute in pendenza della procedura concorsuale (ove non stipulate appunto a favore di operatori di banche o altri intermediari finanziari) ai soli fini dell'espressione del dissenso, rimanendo comunque il "non voto" valido quale tacito consenso ex art.128 c.2° L.F.: trattasi comunque di trasferimenti di crediti negoziati - in pendenza della procedura concorsuale - nella consapevolezza di non poter incidere negativamente con il proprio voto di espresso dissenso nell'approvazione d'una eventuale proposta concordataria fallimentare

Di fatto tale disposizione relega i cessionari dell'ultimo comma del 127 L.F. nella categoria dei creditori che non possono esprimere il voto contrario (magari per contrastare una proposta concorrente ad essi non gradita), pur continuando il loro credito sull'originario quorum deliberativo e pur non essendo essi in grado di contestare la convenienza della proposta, nel caso appartenessero ad una classe dissenziente (artt.128 c.1° e 129 c.5°).

L'ulteriore particolarità consequenziale è che detti cessionari (anche se già formalmente inseriti nel passivo per pregressa insinuazione o per semplice rituale notifica della cessione) non hanno neppure diritto a comunicazioni ex art.129 c.2° del provvedimento del GD che fissa il termine per le eventuali opposizioni: i medesimi invero - ai fini della votazione - sono in una sorta di "limbo" nel senso che, non avendo diritto ad esprimere il voto non possono neppure considerarsi dissenzienti alla proposta, pur essendo indubbiamente interessati al rispetto della regolarità della procedura anche ai fini della comunicazione ex art.125 c.2° della proposta medesima e del parere del comitato dei creditori (beninteso se la cessione del credito è stata già formalizzata nell'ambito della procedura concorsuale - come nel caso di specie - ed anche in assenza di pregressa insinuazione come appresso evidenziato).

**IL CASO.it**

Al riguardo, devesi partire dal punto fermo ed indiscutibile che - nella vigente legge fallimentare - il titolare del credito ceduto rimane comunque il cessionario il quale ha diritto al riparto ex art.115 L.F., anche a prescindere da un'insinuazione pregressa ed in forza della mera notifica della cessione con atto recante le sottoscrizioni autenticate del cedente e del medesimo cessionario: è infatti onere del curatore provvedere alla rettifica formale

dello stato passivo (e ciò già in ragione delle procedure concorsuali ricadenti nella disciplina del D.Lgs. n.5/06 in vigore dal 16.7.2006);

Tuttavia, come si evince testualmente dalla disciplina transitoria di cui all'art.22 c.2° del D.Lgs. 12.9.2007 n.169, alla presente procedura di concordato fallimentare e sino alla relativa chiusura devono intendersi applicabili – per quanto di ragione - le disposizioni del decreto legislativo 12.9.2007 n.169 e quindi anche le disposizioni di cui agli artt.124 e segg. della L.F. vigenti dal gennaio 2008 con le modifiche previste dal medesimo decreto legislativo n.169/07: innanzi tutto l'art.130 della L.F. prevede (cfr.: l'abrogato art.134 del R.D. n.267/42) l'obbligo del rendiconto di gestione ai sensi dell'art.116 L.F. da parte del curatore alla definitività del decreto di omologazione ed intervenuta efficacia della proposta

Tale adempimento - disciplinato dall'art.116 L.F. - precede la chiusura del fallimento ed è chiaramente funzionale al successivo pagamento dei creditori, ovviamente in conformità al patto concordatario già omologato, da attuarsi appunto mediante le norme di ripartizione dell'attivo acquisito dalla procedura prevista (cfr.: artt.110 e segg. della L.F.): ne consegue che - nel caso di specie - il riparto dovrebbe comunque riguardare esclusivamente il cessionario [REDACTED] a norma del vigente art.115 L.F., per cui non sarebbe stato consentito alla banca cedente esercitare il diritto di voto per un credito di cui essa non può in ogni caso disporre, come univocamente emerge dalla cessione notificata alla curatela.

Le censure dell'(ex)opponente [REDACTED] - in concreto - attengono essenzialmente ad una presunta irregolarità del voto, in quanto la proposta non sarebbe stata notiziata ai sensi dell'art.125 c.2° L.F. ad uno dei creditori già ammessi al passivo il 30.5.2006 ([REDACTED], già

sostituita da [redacted] s.r.l.) bensì a tale [redacted] divenuto  
 cessionario con surroga ex artt.1203 e 1260 c.c. del medesimo credito con  
 atto 7.9.2007; quest'ultimo – precisa l'opponente – non avrebbe a sua volta  
 mai richiesto l'ammissione del suo credito al passivo né avrebbe avuto  
 comunque titolo ad esprimere in luogo della società cedente la propria  
 adesione o meno al patto concordatario a mente dell'art.127 u.c. L.F.

Al riguardo, si osserva innanzi tutto che, il menzionato cessionario risulta  
 viceversa già precedentemente e tempestivamente inserito con annotazione a  
 margine nello stato passivo – ed in luogo della [redacted] s.r.l. - in  
 forza di notifica ex art.1264 c.c. 15.10.2007 al curatore dell'atto di cessione  
 del credito medesimo (cfr. atto di quietanza con surrogazione ex art.1201 e  
 segg. c.c. ai rogiti Notaio [redacted] rep. n.7796 racc. 4523 del 7.9.2007 - sub  
 doc.n.5 opponente - nonché copia dello stato passivo e comunicazione  
 depositata il 23.10.2007 agli atti della procedura concorsuale sub doc.n.2  
 Rag. [redacted]).

Non risulta che la cedente, il cessionario e/o l'attuale opponente – tutti  
 partecipi delle convenzioni sancite nel su menzionato atto Notaio [redacted]  
 7.9.2007 - ovvero altri creditori abbiano mai impugnato lo stato passivo qui  
 allegato dalla curatela ovvero l'ammissione del [redacted] né, a  
 rigore, l'opposizione (rinunciata) in esame appare finalizzata ad elidere la  
 presunta erronea rettifica dello stato passivo, così come integrato in ragione  
 dell'annotazione della cessione in favore del [redacted] (quantunque  
 – ad onor del vero – nel parere del curatore comunicato ai creditori ai sensi  
 dell'art.125 c.1° L.F. il credito attribuito all'attuale opponente viene  
 erroneamente indicato per un importo maggiorato di € 105.120,39 del  
 credito [redacted] ceduto poi da [redacted] al

■■■■■■■■■■ tant'è che la dichiarazione di voto del ■■■■■■■■■■ -  
per complessivi € 368.133,31 - è stata rettamente ritenuta parzialmente  
invalida, cfr. doc.n.1, 2, 3 e 4 opponente e doc.2 curatela).

Si tenga presente che all'atto di cessione ebbero a partecipare entrambi i  
suddetti Sigg. ■■■■■■■■■■ ed ovviamente la cedente ■■■■■■■■■■

Come già evidenziato, in ogni caso non sembra possa condividersi quanto  
dedotto dall'ex opponente - per sostenere l'incidenza del proprio voto (cd.  
prova di resistenza) - circa la necessità di elidere dal quorum il credito  
ceduto: la banca avrebbe potuto peraltro opporre essa (anche se in concreto  
non sussiste un suo interesse, avendo ceduto pro soluto e senza garanzie il  
credito) ovvero il ■■■■■■■■■■ e l'opposizione - per la società cedente  
(non raggiunta da comunicazione ex art.125 c.2° L.F.) avrebbe dovuto esser  
formulata entro il termine di gg.15 fissato dal G.D., da computarsi  
ovviamente dalla pubblicità disposta ex artt.129 c.2° e 17 L.F.).

**IL CASO.it**

Tutto ciò premesso, deve quindi ribadirsi che la proposta deve intendersi  
regolarmente approvata, avendo riportato il consenso tacito della  
maggioranza dei creditori legittimati al voto a mente dell'art.128 della L.F.

Come sopra accennato, entro il termine di gg.15 fissato con provvedimento  
27.3.2008 dal G.D. per le comunicazioni dell'approvazione della proposta e  
le pubblicità prescritte dal 2° comma del citato art.129 L.F., risulta peraltro  
pervenuta solo l'opposizione del citato dissenziente - ormai già rinunciata -  
nonché l'istanza di omologa del terzo proponente;

L'intervenuta rinuncia all'unica opposizione - accettata dalle altre parti - di  
per sé legittima l'esclusione di ogni ipotesi di gravame avverso il presente  
decreto di omologazione del concordato, la domanda avanzata con ricorso



già depositato il 22.4.2008 ai sensi del 3° comma del citato art.129 L.F. dal terzo proponente [redacted] s.r.l. con unico socio.

Pertanto, stante la qui ritenuta legittimità della procedura di approvazione del concordato ed efficacia della proposta (in considerazione dell'inesperibilità di ulteriori opposizioni o gravami come già evidenziato), appare opportuno - sin d'ora - prescrivere al curatore, i seguenti adempimenti al fine di assicurare la regolare esecuzione della proposta:

- a) presentare celermente il rendiconto di gestione ai sensi degli artt.116 e 130 L.F., richiedendo la chiusura del fallimento nonché esigere dal terzo [redacted] s.r.l. con unico socio e dal terzo garante [redacted] s.r.l. - alle condizioni nonché nei termini e limiti previsti nella proposta - la consegna delle eventuali somme ulteriori necessarie (salva escussione della fideiussione offerta);
- b) provvedere tempestivamente - previa consultazione del comitato dei creditori e della presa d'atto del Giudice Delegato - a ripartire le disponibilità giacenti sul conto della procedura (sul quale dovranno versarsi le ulteriori somme messe a disposizione dal terzo proponente), provvedendo al regolare ed integrale pagamento, come da proposta, delle spese di giustizia ed ulteriori oneri di procedura, dei creditori privilegiati e distribuendo altresì le residue disponibilità in favore dei rimanenti creditori chirografari nella misura a questi ultimi destinata del 10% (salve eventuali successive rinunce o postergazioni dei creditori con onere di restituzione al proponente dei relativi importi eccedenti le necessità di adempimento del patto concordatario);
- c) trasmettere al giudice delegato ed al comitato dei creditori una relazione, corredata dalla documentazione attestante i pagamenti effettuati,

entro gg.15 dall'integrale pagamento in esecuzione del o dei riparti attuati in esecuzione della proposta, segnalando eventuali ipotesi che impongano la riapertura della procedura fallimentare ai sensi dell'art.139 L.F.;

d) richiedere al giudice delegato - all'occorrenza - l'emissione dei provvedimenti di cui all'art.136 comma 2° L.F. nonché gli eventuali provvedimenti di cui alla successiva lettera f);

e) richiedere altresì gli adempimenti di cancelleria di cui agli artt.17 e 136 u.c. L.F., a spese della parte debitrice e/o comunque con le residue disponibilità giacenti sul conto della procedura;

f) autorizza il giudice delegato ad emettere gli ulteriori provvedimenti di cui all'art.136 c.3° L.F. o comunque necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

g) una volta eseguiti integralmente i pagamenti previsti, previa autorizzazione del Giudice Delegato, il curatore presterà il consenso al trasferimento residui beni acquisiti alla procedura;

**IL CASO.it**

Si liquidano infine - come in dispositivo ed a carico dell'opponente rinunciante ai sensi dell'art.306 u.c. del codice di rito - le spese sostenute dalla società ricorrente e dalla intervenuta curatela.

Letto l'art.129 c.4° L.F.,

### OMOLOGA

la proposta di concordato formulata dal terzo ██████████ s.r.l. con unico socio - ai sensi dell'art.124 L.F. - nella procedura concorsuale ordinaria relativa alla ditta ██████████ s.r.l.

Liquida a carico dell'opponente rinunciante ██████████, ai sensi dell'art.306 u.c. del c.p.c., le spese del presente giudizio che determina a favore della società istante - rappresentata come in atti - in complessivi €




14.913,62 (di cui € 2.045,00 per diritti, € 10.200,00 per onorari, € 1.530,62 per rimborso forfetario spese generali ed € 1.138,00 per spese imponibili) ed a favore del Rag. [REDACTED] - nella qualità di cui in epigrafe - in complessivi € 12.777,38 (di cui € 2.335,00 per diritti, € 9.020,00 per onorari, € 1.419,38 per rimborso forfetario spese generali ed € 3,00 per spese imponibili), il tutto oltre oneri di legge.

Manda alla Cancelleria per la tempestiva pubblicazione del presente decreto a norma dell'art.17 L.F.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa il giorno 4 Luglio 2008 su relazione del Giudice dr.Leonardo Magnesa.

Il Giudice Estensore  
(dr.Leonardo Magnesa)

Il Presidente  
(dr.Marco Dell'Omo)



Spese per...  
...  
...  
... € 8.26x8 € 66,08  
... 9 LUG. 2008

9 LUG 2008

Esigete Pubblicazione e comunicazione  
esult. 17 - 128 L.F come modificato dal b. l. n. 5/06 e 168/09.

CANCELLIERE CI  
Dr.ssa Carmela D'ONOFRIO


E' copia conforme all'originale  
Pisa il 9 LUG 2008

CANCELLIERE CI  
Dr.ssa Carmela D'ONOFRIO



Di Sacco Lisa c/o Avv. T. Tannoeci Gino  
P.O.A. V. Crispi 46  
Ass. Martignelli

11 LUG. 2008  
UFFICIO POSTALE  
DI ROMA ABBADIA



25108